

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

8.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Lo BELLO ed altri: Norme per l'esercizio dello sport del tiro a segno (814) . . . . .	3
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> . . . . .	3
Lo BELLO CONCETTO, <i>Relatore</i> . . . . .	3
CAPRILI MILZIADE . . . . .	3
<b>Votazione segreta:</b>	
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> . . . . .	3

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,25.**

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Discussione della proposta di legge Lo Bello ed altri: Norme per l'esercizio dello sport del tiro a segno (814).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lo Bello, Alberini, Balestracci, Baracetti, Caccia, Cerquetti, Ferrari Marte, Gualandi, Ianniello, Perrone, Picano, Zamberletti, Lega, Ligato, Lattanzio, Zanini e Zolla: « Norme per l'esercizio dello sport del tiro a segno ».

L'onorevole Lo Bello ha facoltà di svolgere la relazione.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Il provvedimento in esame tende a rimuovere le difficoltà in cui si trovano le sezioni dell'Unione italiana tiro a segno per il disposto dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, che limita il numero delle armi da detenere e che esclude quelle per la pesca e per la caccia. Poiché le armi che occorrono per l'addestramento degli atleti delle sezioni di tiro a segno superano il numero di due (per le specialità dovrebbe richiedersi il numero di dodici differenti attrezzi), la proposta di legge tende a portare il livello della concessione alla pari con il livello previsto per la pesca e per la caccia.

Sottolineando che l'articolo unico del provvedimento ha ottenuto il parere favorevole della I Commissione affari costituzionali, ne sollecito l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

**ARTICOLO UNICO.**

La detenzione di armi comuni da sparo, di cui all'articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentita nel numero di sei per le armi sportive possedute dagli iscritti ad una sezione di tiro a segno nazionale che siano anche tesserati all'Unione italiana di tiro a segno.

Sono armi sportive quelle previste dai regolamenti internazionali di tiro per la partecipazione a competizioni di tiro a segno.

MILZIADE CAPRILI. A nome del gruppo comunista dichiaro di votare a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Lo Bello ed altri: « Norme per l'esercizio dello sport del tiro a segno » (814):

Presenti e votanti . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

**La seduta termina alle 10,35.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA